

Penale Sent. Sez. 1 Num. 8820 Anno 2018

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: BONI MONICA

Data Udiienza: 02/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA
nel procedimento a carico di:

HALFON ROBERTO LESLY nato il 09/03/1954 a TRIPOLI(LIBIA)

avverso l'ordinanza del 20/12/2016 della CORTE APPELLO di ROMA

sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;

lette ~~sentite~~ le conclusioni del PG

*Dr. Simone Ferrelli che ha chiesto
l'annullamento scuse rinvio dell'ordinanza impugnata*



Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 20 dicembre 2016 la Corte di appello di Roma, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza del condannato Roberto Lesly Halfon ed unificava nei suoi confronti per continuazione i reati giudicati con le sentenze indicate nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 24 maggio 2011, rideterminando in anni quattro e mesi sei di reclusione la pena complessiva; rigettava, invece, la richiesta del Procuratore Generale presso la stessa Corte di revoca dell'indulto, applicato nei confronti dell'Halfon con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Roma del 24 maggio 2012, in quanto il reato successivamente commesso, individuato quale causa di revoca, era stato ricompreso nel reato continuato riconosciuto dallo stesso giudice dell'esecuzione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, che si duole, sia del riconoscimento della continuazione, sia del rigetto della propria istanza di revoca dell'indulto. Quanto al primo aspetto della decisione, ne ha dedotto l'erroneità sul piano giuridico poiché, in aderenza ai principi interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, la continuazione richiede la prova della medesimezza del disegno criminoso, riconoscibile quando sin dalla commissione della prima violazione siano state già deliberate le altre, la cui consumazione realizza nel tempo un unico progetto, requisito del tutto diverso dall'abitudine nella commissione di reati. Ed anche l'omogeneità degli episodi e la stessa indole non sono in sé sufficienti a consentire di applicare la continuazione.

Anche in ordine alla richiesta di revoca dell'indulto ha rappresentato l'erroneità dell'ordinanza che ha ritenuto che il riconoscimento della continuazione di per sé impedisca di revocare il beneficio concesso senza considerare che il delitto commesso nell'ottobre 2007, ancorché ricondotto ad unica fattispecie continuata, è causa di revoca perché mantiene la sua autonomia ontologica.


3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Simone Perelli, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso del Procuratore territoriale.

4. Con successiva memoria la difesa del condannato ha dedotto che, ai fini della revoca dell'indulto, rileva l'entità della pena determinata per ciascuno dei reati satellite unificati per continuazione e che il ricorso è infondato o inammissibile in ordine all'accoglimento dell'istanza di continuazione, decisione corretta e sorretta da motivazione congrua.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

1. L'impugnazione in esame, ancorché articolata e diffusa nella trattazione



anche in punto di diritto dei temi affrontati, in realtà non appresta una rituale ed ammissibile censura alla decisione impugnata sotto il profilo della riconosciuta unificazione per continuazione dei reati, oggetto del decreto di cumulo del 24 maggio 2011, poiché, pur avvalendosi del richiamo di pertinenti principi interpretativi di matrice giurisprudenziale, non muove una critica puntuale e specifica al percorso motivazione esposto nell'ordinanza contestata. In particolare, esprime dissenso per il riconoscimento dell'identità di disegno criminoso tra i reati, ma non contesta la loro analoga natura e la ritenuta "contestualità cronologica e logica delle violazioni finanziarie e societarie" siccome riferite alle medesime imprese dichiarate fallite ed al medesimo esercizio; non espone puntuali argomentazioni in grado di smentire la rispondenza a verità di tale assunto e di dare evidenza dimostrativa al dedotto travisamento dei dati fattuali e della loro valenza significativa di un progetto criminoso, elaborato dal condannato al fine di realizzare un profitto illecito in danno dell'Erario e dei creditori mediante la mancata corresponsione di quanto loro dovuto.

In tal modo l'impugnazione appare svincolata dalla struttura logica e giuridica della motivazione con la quale non si confronta realmente ed esprime una censura generica, affidata per lo più al richiamo di pertinenti principi interpretativi, non corredata però dall'esposizione delle ragioni della loro invocata applicazione al caso in esame; come tale è inammissibile perché non consente di apprezzare il vizio denunciato, che peraltro non è stato nemmeno indicato in modo chiaro e testuale col riferimento ad uno o più dei tassativi motivi, deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen..

2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, ma per manifesta infondatezza. Invero, la decisione sul punto è condizionata dal riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza del condannato e ha tenuto conto dei consolidati principi di diritto espressi da questa Corte.

2.1 E' noto che l'operatività di diritto della causa di revoca dell'indulto, prevista dalla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, rappresentata dalla sopravvenuta condanna del soggetto che ne ha beneficiato a pena detentiva non inferiore a due anni per un delitto non colposo, commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza, -periodo che è compreso tra l'1 agosto 2006 e l'1 agosto 2011-, che il giudice è pertanto legittimato a rilevare e dichiarare anche d'ufficio, implica che qualora la condanna sia stata pronunciata per più reati distinti, unificati tra loro per continuazione, è necessario in via preliminare ed in funzione della verifica dei presupposti di legge per disporre la revoca procedere all'individuazione della sanzione comminata per ciascuna violazione.

In tal senso questa Corte -sviluppando il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 21501 del 23/04/2009, Ascone, rv. 243380, sull'obbligo di scioglimento del cumulo giuridico dei reati unificati in continuazione, alcuni dei quali commessi entro il termine per la fruizione dell'indulto e altri successivamente, in modo tale da individuare la pena rilevante ai fini della verifica della sussistenza della

condizione di revoca del beneficio prevista dalla norma sopra citata-, ha già più volte affermato che, anche nell'ipotesi di reati commessi tutti nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge concessiva dell'indulto, occorre avere riguardo, in relazione al limite minimo della pena detentiva comportante la revoca del beneficio, alle singole pene inflitte per ciascun reato commesso nel periodo di riferimento e non al risultato finale conseguente al cumulo, materiale o giuridico, delle stesse (sez. 1 n. 13400 del 19/02/2013, Spampinato, rv. 256023; sez. 1, n. 47916 del 09/11/2012, Amoruso, rv. 254016; sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009, Agnello, rv. 245608).

2.2 Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza del p.m. con una motivazione del tutto inconsistente e tautologica, priva di un reale significato esplicativo, ma la decisione è giuridicamente corretta e rispetta il disposto dell'art. 1, comma 3, della legge n. 241/2006, poiché che nel caso specifico per il reato commesso nel 2007 ed entro il quinquennio dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006 la pena, applicata in aumento su quella stabilita per la violazione più grave nell'ambito del riconosciuto reato continuato, è inferiore alla soglia di due anni e quindi non può costituire causa di revoca dell'indulto. In altri termini, proprio la considerazione del caso in esame alla luce dei principi invocati dal Procuratore ricorrente e lo scioglimento, operato in via incidentale, del cumulo giuridico derivante dal riconoscimento della continuazione, dimostra la legittimità della soluzione offerta dalla Corte di appello.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2018.